

Avv. Elena Spina
Viale delle Milizie, 9 – 00192 – Roma
Tel: 06 -35340262 - cell. 348 7624764
e-mail: segreteriastudioelenaspina@gmail.com
pec: avvocatessaelenaspina@pec.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO – SEDE DI ROMA -**

NOTE DI TRATTAZIONE

PER

IANDOLO Valeria C.F.NDLVLR83D63H501B rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Spina (c.f. SPNLNE69L50D086N –pec: avvocatessaelenaspina@pec.it - fax 0635340270)

-ricorrente-

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (già Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale di Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma.– *00186 ROMA*

Chi ricorre è precaria della scuola pubblica che ha presentato domanda di inserimento ex D.M. n. 640 del 30/08/2017 *“Aggiornamento delle graduatorie d'Istituto di III fascia del personale ATA, per il triennio 2017/2019”* per i profili di **Assistente amministrativo** - e allegato A/5 lettera B) e di **Collaboratore scolastico** (ex bidelli). In esito ai controlli documentali effettuati sulla documentazione presentata dall'aspirante, l'Amministrazione ha ritenuto che il **servizio reso dalla ricorrente**

presso l'Ambasciata di India a Roma, in qualità di impiegata, non rientri tra quelli valutabili e indicati nell'allegato A/1 lettera B) - per il profilo di Assistente amministrativo - e allegato A/5 lettera B) - per il profilo di Collaboratore scolastico - al DM 64/20170.

Più specificamente, attraverso il provvedimento impugnato, senza alcuna istruttoria ed avvio di procedimento, il Liceo Virgilio di Roma, per la sua competenza, ha rideterminato il punteggio nella graduatoria di III Fascia triennio 2017/2019 della Sig.ra Valeria Iandolo, decurtandolo della porzione connessa a quel servizio e attribuendolo per 9,40, per entrambi i profili, questo aggrava ingiustamente la sua posizione in maniera gravissima e impedirà sostanzialmente alla ricorrente di ottenere incarichi e sostentarsi.

Col ricorso abbiamo specificamente dimostrato come i provvedimenti impugnati, siano affetti da gravissima disparità di trattamento rispetto a chi abbia svolto un impiego comparabile al suo. Numerosi principi del nostro Ordinamento vietano che, per quanto riguarda le condizioni di impiego e l'accesso al pubblico impiego, i lavoratori a tempo determinato siano trattati in modo meno favorevole dei lavoratori comparabili. La gravissima disparità di trattamento è inaccettabile per la creazione di una fetta di dipendenti del personale scolastico cui, come visto, viene riconosciuto il servizio estero a diverso titolo ottenendo così, nell'accesso al pubblico impiego, un indubbio privilegio rispetto alla ricorrente, che se lo vede invece negato.

L'Amministrazione nega il punteggio nonostante l'esperienza professionale della ricorrente sia equivalente o addirittura superiore ad un qualsiasi collaboratore scolastico avendo lavorato con mansioni quali: esame domande e documentazione presentate per rinnovo di passaporti/ duplicati, e certificati (es. certificati di identità, certificati di esistenza in vita, cambio di aspetto, registrazioni e certificati di nascita, morte, matrimonio, procure, certificati penali, emissione di copie conformi); esame di domande di visto d'ingresso e rendicontazione di cassa, lavoro di archiviazione, comunicazione con le autorità italiane (prefetture, questure, autorità carcerarie, ospedali, protezione civile) valutazione delle prove sostenute per le assunzioni di

personale, organizzazione delle stesse funzioni di segreteria con utilizzo dei più diffusi programmi informatici di archiviazione e redazione di atti.

Nel merito si insiste pertanto per accoglimento del ricorso e delle istanze rappresentate nel ricorso. Quanto alla emergenza Covid ai sensi dell'art. 84 comma 2 del D.L. n° 18 del 17/03/2020 si chiede che il ricorso, passi in decisione anche senza discussione orale.

Roma, 17 febbraio 2021

avv. Elena SPina

Firmato da:
Elena Spina
Motivo:

Data: 17/02/2021 12:41:00